

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ONORATO, BATTELLO, MACIS, SALVATO**
e **MORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1988

Modifica degli articoli 176 e 177 del codice penale concernenti
la liberazione condizionale

ONOREVOLI SENATORI. – La proposta di legge che presentiamo, identica ad altra presentata alla Camera dal Gruppo comunista, ha lo scopo di coordinare l'istituto della liberazione condizionale con le misure alternative alla detenzione, segnatamente con la semilibertà, e di eliminare alcune sproporzioni esistenti fra le previsioni di un «sicuro ravvedimento» per la concessione del beneficio e l'automaticità della revoca in caso anche di infrazioni di minima entità, il tutto per perseguire più concretamente la prevenzione speciale, considerato inoltre «il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato» (sentenza n. 204 del 4 luglio 1974, Corte costituzionale).

L'istituto della liberazione condizionale trova la sua origine negli Stati Uniti nel corso del XIX secolo – la prima realizzazione la si ebbe nello Stato del Tennessee nel 1836 – e fu introdotto nel corso del secolo anche in Europa: in Italia nel 1889 con l'articolo 16 del codice penale Zanardelli; la competenza per la concessione e per la revoca era del Ministro della giustizia.

Il codice Rocco lasciò inalterato l'istituto, modificando solo la competenza per la revoca che ora doveva essere dichiarata – tramite le opportune garanzie giurisdizionali – dal giudice dell'esecuzione o dal giudice che procedesse per un nuovo reato: una sorta di promiscuità di attribuzioni tra potere esecutivo e potere giurisdizionale.

La legge 27 giugno 1942, n. 827, la cui

efficacia fu prorogata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 dicembre 1946, n. 653, modificò il periodo di pena effettivamente da scontare per essere ammessi alla liberazione condizionale, prevedendone la concessione anche per i condannati a pena detentiva non superiore ai cinque anni: una significativa inversione di tendenza rispetto ai condannati a pene detentive brevi, visto che il codice Zanardelli aveva escluso la possibilità ai condannati a pene non superiori a tre anni di fruire della liberazione condizionale.

Con la legge 25 novembre 1962, n. 1634, vi fu una profonda trasformazione dell'istituto, ma non furono apportate modifiche alle disposizioni del codice Rocco per quanto riguardava la competenza.

La riforma del 1962 permise anche agli ergastolani di poter beneficiare della liberazione condizionale dopo 28 anni di pena espiata, limite ridotto a 25 anni nei casi di condannati all'ergastolo prima del ripristino delle attenuanti generiche di cui all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, un modo per riequilibrare un eccesso di penalità dovuto a norme fasciste. E nel contempo fu eliminato un evidente contrasto fra il fine rieducativo della pena sancito dall'articolo 27 della Costituzione e una pena prevista come perpetua, salvo l'ipotesi della grazia.

La riforma del 1962 eliminò inoltre una sproporzione per la concessione della liberazione condizionale: quella tra la estinzione della pena ancora da espiare e il «corrispettivo» della mera buona condotta presente nel codice Rocco, che aveva a sua volta modificato la «presunzione di ravvedimento» del codice Zanardelli, per fondare la concessione sul concetto di «sicuro ravvedimento».

L'istituto della liberazione condizionale intacca la filosofia strettamente retributiva della pena per investire il lato rieducativo della stessa e il ravvedimento del condannato rappresenta non un semplice presupposto per l'ottenimento del beneficio, ma è la ragione stessa dell'istituto in quanto implica il morale pentimento per il reato commesso con il relativo «conseguimento da parte del condannato dell'effettiva capacità di reinserirsi in modo ordinato nella società». (Vassalli G.,

Funzione rieducativa della pena e liberazione condizionale, in *Scuola pos.*, 1964, pag. 403).

La riforma del 1962 però modificò anche i presupposti oggettivi per poter fruire della liberazione condizionale, differenziandoli a seconda della recidività o meno ai sensi dell'articolo 99 del codice penale dei condannati, eliminando poi nel contempo la possibilità di beneficiare dell'istituto per i condannati a pene detentive brevi: infatti fra le condizioni oggettive fu introdotta quella di aver espiato almeno 30 mesi: un disconoscimento insomma di una esperienza ventennale (1942-1962).

Infine, la riforma del 1962 introduceva una sproporzione ancora non sanata: la previsione del «sicuro ravvedimento» per la concessione della liberazione condizionale da una parte, dall'altra la revoca automatica del beneficio anche per mancanze lievi o di minima entità («la liberazione condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata» articolo 177 del codice penale), revoca associata al divieto di essere di nuovo ammesso alla liberazione condizionale per il condannato cui è stato revocato il beneficio.

L'automaticità della revoca era stata eliminata nel disegno di legge sull'ordinamento penitenziario approvato dal Senato il 18 dicembre 1973, infatti gli articoli 58 e 59 del disegno di legge governativo affidavano al magistrato di sorveglianza il potere di concessione e di revoca della liberazione condizionale, ma dopo la sentenza n. 204 del 1974 della Corte costituzionale, il legislatore dovette mettere mani con urgenza ad un'attribuzione di competenze per la concessione e revoca del beneficio e pertanto fu stralciata, e poi successivamente modificata, dal disegno di legge governativo tutta la normativa attinente la liberazione condizionale.

La sentenza n. 204 del 4 luglio 1974 della Corte costituzionale dichiarò incostituzionale l'intero articolo 43 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, discostandosi nettamente dall'indirizzo fino ad allora seguito dal legislatore, con la conse-

guente affermazione della natura giurisdizionale del procedimento di concessione della liberazione condizionale. Basti pensare che fino ad allora il condannato presentava istanza di liberazione condizionale al direttore del carcere ove espiava la pena ed il direttore trasmetteva l'istanza al giudice di sorveglianza con le informazioni sulla condotta del condannato e con il parere del consiglio di disciplina dell'istituto, tramite l'apposito modello 130 (articolo 191 regio decreto 18 giugno 1931, n. 787). Il giudice di sorveglianza procedeva all'istruzione dell'istanza (articolo 192, regio decreto n. 787, cit.) per poi esprimere il parere sull'accogliibilità dell'istanza (articolo 144, secondo comma, codice penale) e trasmetteva gli atti al Ministro di grazia e giustizia (articolo 192, regio decreto n. 787, cit.).

Se difettavano manifestamente le condizioni richieste, il giudice di sorveglianza doveva dichiarare inammissibile l'istanza, provvedimento non impugnabile in via giurisdizionale, nè soggetto a reclamo in via amministrativa (articolo 191 regio decreto n. 787, cit.).

Il Ministro di grazia e giustizia decideva sulla domanda di liberazione condizionale con decreto (articolo 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale). Il provvedimento poteva essere revocato dal giudice di sorveglianza od annullato dal Ministro di grazia e giustizia, al quale spettava il provvedimento definitivo. Se la domanda era accolta, l'esecuzione veniva curata dal giudice di sorveglianza. Il condannato veniva dimesso dal carcere e il direttore ne dava notizia lo stesso giorno agli altri detenuti per incitarli a ravvedersi (articolo 200, regio decreto n. 787, cit.).

A differenza della sentenza n. 110 del 1974 con la quale la Corte Costituzionale aveva disposto il passaggio dal Ministro di grazia e giustizia al giudice di sorveglianza del potere di revocare anticipatamente le misure di sicurezza, la sentenza n. 204 del 1974 non disponeva nessun trasferimento di competenza, nè dava alcuna indicazione circa l'individuazione dell'organo giurisdizionale competente. Comunque in base a questa sentenza il Parlamento fu obbligato a varare nuove norme e con la legge 12 febbraio 1975, n. 6, il legislatore privilegiò le indicazioni di chi

richiedeva una competenza collegiale e non monocratica, sicuramente influenzato dalle esigenze di lotta alla criminalità, affidando la competenza alla corte d'appello del distretto in cui, al momento della presentazione della domanda, il condannato espiava la pena. Competenza inoltre «provvisoria», poichè destinata a valere solo fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Infatti nel progetto preliminare del nuovo codice di rito, elaborato nel 1978, fu proposto di affidare la competenza per la concessione e la revoca della liberazione condizionale alla sezione di sorveglianza.

La legge n. 6 del 1975 prevedeva inoltre che il condannato, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di liberazione condizionale, non potesse ripresentarne un'altra se non dopo tre mesi, termine elevato addirittura a diciotto mesi per gli ergastolani.

«La scelta interlocutoria adottata con la legge 12 febbraio 1975, n. 6, si presta ad essere interpretata in chiave di esigenze di politica criminale contingenti, sotto la pressione delle quali sono state consapevolmente «frenate» le innovazioni e, successivamente, l'attuazione della riforma penitenziaria. Ma, nella specie, si è intravista anche una volontà politica diretta ad evitare liberazioni condizionali non sufficientemente meditate, donde il proposito di puntare sulla garanzia di un giudizio collegiale: ciò che avrebbe consentito di restringere l'eccezionale margine di discrezionalità attinente all'accertamento del «sicuro ravvedimento», così da privilegiare l'adozione di criteri uniformi di valutazione, e, in ogni caso, da rallentare comunque l'iter della concessione del «beneficio». (Ramacci F., «*Riduzioni di pena, liberazione anticipata e liberazione condizionale*», in «*Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*» a cura di V. GREVI, Bologna, 1982, pagg. 129-130).

Sempre nel 1975 vedeva la luce con la legge 26 luglio 1975, n. 354, l'ordinamento penitenziario che introduceva le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, liberazione anticipata) affidandone la competenza per la concessione e la revoca alle sezioni di sorveglianza appositamente istituite. La legge penitenziaria del 1975 ed il successivo regolamento di esecuzione

ne - decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 - davano l'ultimo scossone al vecchio *iter* burocratico per la concessione della liberazione condizionale: infatti la legge 26 luglio 1975, n. 354, abrogava il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, e numerosi articoli del codice penale e del codice di procedura penale, fra i quali l'articolo 144 codice penale.

Le misure alternative alla detenzione introdotte con l'ordinamento penitenziario venivano a correlarsi con l'istituto della liberazione condizionale per quanto riguardava le pene detentive brevi, infatti con l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, veniva introdotto l'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati a pene detentive non superiori a trenta mesi e con i successivi articoli 48, 49 e 50 veniva introdotto il regime di semilibertà per i condannati a pene non superiori ai sei mesi di reclusione o all'arresto e per tutti i condannati che avessero espiaato almeno metà della pena nel caso di condanne superiori a sei mesi. Dalla semilibertà e dall'affidamento in prova al servizio sociale venivano esclusi i condannati per sequestro, rapina ed estorsione, una scelta del legislatore - certamente opinabile - per combattere la criminalità organizzata.

Lo scoordinamento di competenze per quanto attiene la liberazione condizionale e le misure alternative alla detenzione è stato sanato con la legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha affidato la competenza per la liberazione condizionale al tribunale di sorveglianza, nuova denominazione della sezione di sorveglianza, abolendo la legge 12 febbraio 1975, n. 12. Inoltre la legge 10 ottobre 1986, n. 663, ha abbassato da 28 a 26 anni il limite di pena che l'ergastolano deve espiaare per poter essere ammesso alla liberazione condizionale, ha esteso l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà fino a pene non superiori a tre anni, eliminando gli sbarramenti per titolo di reato; ha previsto anche per gli ergastolani la possibilità di fruire della semilibertà dopo aver espiaato almeno venti anni di pena; ha aumentato da venti a quarantacinque giorni per semestre di pena espiaato lo scomputo di pena per effetto della liberazione anticipata; ha introdotto una nuova

misura alternativa alla carcerazione: la detenzione domiciliare che può essere fruita dai condannati a pene non superiori a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, e che siano persone ultrasessantacinquenni o minori di anni ventuno, o in gravi condizioni di salute, o donne incinte o con prole di età inferiore ai tre anni.

Infine la legge 10 ottobre 1986, n. 663, ha stabilito una precisa correlazione fra la semilibertà, la liberazione condizionale e la liberazione anticipata, infatti nel computo della pena che il condannato deve avere espiaato per beneficiare di quelle, gli scomputi di pena concessi in base alla liberazione anticipata sono da considerarsi come pena espiaata, determinando così una riduzione «reale» dei limiti di pena da espiaare per poter beneficiare della semilibertà e della liberazione condizionale.

Con la legge 26 luglio 1975, n. 354, e con la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il legislatore ha ricordato la semilibertà condizionale per pene brevi e per quelle medie fino ad un massimo di 10 anni, mentre per pene più lunghe e per la pena dell'ergastolo vi è un evidente scoordinamento fra i due istituti che questa proposta di legge si propone di sanare.

Per quanto riguarda l'applicazione della liberazione condizionale alla luce dei tre requisiti oggettivi richiesti per beneficiarne (espiazione di almeno 30 mesi e comunque di almeno metà della pena qualora il rimanente della pena inflitta non superiori i 5 anni, per i recidivi ai sensi dell'articolo 99 del codice penale i primi due requisiti sono addirittura di 48 mesi e comunque almeno tre quarti della pena), conviene distinguere quattro ipotesi.

In primo luogo si consideri l'ipotesi di una pena detentiva non superiore a 3 anni: in questo caso il condannato può beneficiare sia dell'affidamento in prova al servizio sociale sia della semilibertà; in caso di pena non superiore a 2 anni il condannato può essere ammesso alla detenzione domiciliare e dopo aver espiaato almeno 30 mesi può essere ammesso alla liberazione condizionale: un ampio ventaglio di misure alternative alla detenzione a disposizione del tribunale di sorveglianza che potrà decidere quale misura si appalesi più idonea

per il recupero del condannato. In questo caso la semilibertà è concedibile prima della liberazione condizionale.

In secondo luogo si consideri l'ipotesi di una pena detentiva compresa tra i 3 ed i 5 anni. La metà di una tal pena è inferiore a 30 mesi, quindi anche in questo caso la semilibertà è concedibile prima della liberazione condizionale.

In terzo luogo si consideri l'ipotesi di una pena detentiva compresa tra i 5 e i 10 anni. In questo caso si realizza la coincidenza tra i presupposti oggettivi della semilibertà e quelli della liberazione condizionale: infatti la metà della pena è sempre superiore a 30 mesi e il residuo pena sempre inferiore a 5 anni, considerando il requisito comune ad ambedue gli istituti della metà pena da espiare.

In quarto luogo si consideri l'ipotesi di una pena detentiva superiore a 10 anni o la pena dell'ergastolo: in questo caso la semilibertà può essere di nuovo applicata prima della liberazione condizionale, ma man mano che la pena da espiare diviene sempre più elevata aumenta lo scoordinamento fra i due istituti. Consideriamo due ipotesi: una pena detentiva a 30 anni e la pena dell'ergastolo. Nel primo caso il condannato può essere ammesso alla semilibertà dopo aver espiato almeno 15 anni di pena, ma può beneficiare della liberazione condizionale solo dopo aver espiato 25 anni, ben 10 anni in più. Nel caso di un ergastolano, questi può essere ammesso alla semilibertà dopo aver espiato almeno 20 anni di pena, ma può godere della liberazione condizionale solo dopo aver espiato 26 anni: 6 anni in più, in questo caso.

È necessario invece il massimo del coordinamento fra i due istituti, le cui relazioni paiono oggi affidate alla casualità, che sono strettamente legati al recupero ed al reinserimento sociale del condannato e che sono inoltre gli stadi finali del trattamento progressivo introdotto dal legislatore con la legge 26 luglio 1975, n. 354, scelta ribadita e rafforzata con la legge 10 ottobre 1986, n. 663. Purtroppo per il regime di semilibertà non è stata prevista nessuna possibilità di progressione nel trattamento penitenziario, quindi anche se il semilibero ha dato ottima prova di reinserimento sociale, molto spesso il regime di

semilibertà è destinato a protrarsi per lunghi anni - abbiamo visto fino a 10 anni! - senza alcuna possibilità di soluzione. Questa è una possibilità di soluzione. Questa è una situazione oltremodo deleteria poichè non è pensabile che si possa rimanere un così lungo periodo relegati ad una mezza libertà od a una mezza detenzione che non consente di gestirsi autonomamente, soprattutto quando si è dato prova di saperlo fare e di non essere più di alcun pericolo per la società.

La nostra proposta non mira ad uniformare la semilibertà alla liberazione condizionale, bensì solo a coordinarle, dando modo al tribunale di sorveglianza di poter decidere quale dei due istituti sia più idoneo per perseguire l'obiettivo della prevenzione speciale. È opportuno ricordare che i presupposti soggettivi sono giustamente differenziati: infatti per beneficiare della liberazione condizionale occorre, con la nostra proposta, un «comportamento tale da far ritenere del tutto ingiustificato il protrarsi dell'esecuzione della pena» e l'«adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato», mentre per la semilibertà sono sufficienti i «progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società».

È necessario che i due istituti siano strettamente correlati con una coincidenza per la concedibilità della semilibertà e della liberazione condizionale dei requisiti oggettivi, «infatti, da un lato la liberazione condizionale presuppone una avvenuta risocializzazione che può essere accertata nel modo più congruo solo durante un preliminare periodo di semilibertà; dall'altro, quest'ultima può consentire al condannato di prepararsi anche materialmente alla vita libera e alle sue esigenze». (PALAZZOLO F.C., «Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria» a cura di GREVI V., Bologna, 1982, pagina 94).

La nostra proposta con l'articolo 1 modifica l'articolo 176 del codice penale nella parte in cui stabilisce il requisito che non può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato con residuo pena superiore a 5 anni, o che non ha espiato almeno trenta mesi, anche se ha espiato almeno metà della pena; abbassa da 26 a 20 anni il limite di pena da espiare per

gli ergastolani, unificandolo con il limite di pena esistente per la semilibertà; abroga tutto il secondo comma che eleva i limiti di pena da espriare da 30 a 48 mesi e da metà pena a tre quarti per i condannati recidivi ai sensi dell'articolo 99 codice penale, questo anche alla luce del fatto che questi condannati recidivi hanno generalmente avuto un aumento della pena in sede di giudizio in virtù della recidiva stessa, aumento che può andare fino ad un terzo della pena edittale, pertanto si avrebbe un eccesso di penalizzazione e d'altra parte si negherebbe quasi a priori un «reinserimento» per questi condannati.

Viene infine modificato il presupposto soggettivo del «sicuro ravvedimento» con il concetto che la liberazione condizionale può essere concessa solo al condannato che «abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere del tutto ingiustificato il protrarsi dell'esecuzione della pena», questo per rafforzare i presupposti soggettivi per la concedibilità di un beneficio così ampio ed evitare così che esso possa essere goduto facilmente, con il semplice presupposto del «sicuro ravvedimento», da elementi legati alla criminalità organizzata o a quella economica.

L'articolo 2 della nostra proposta modifica l'articolo 177 del codice penale eliminando l'automaticità della revoca della liberazione condizionale, dando il potere al tribunale di sorveglianza di poter decidere se revocare o meno la misura in presenza di delitti, contravvenzioni o inadempienza agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, sempre con il fine di perseguire il recupero del condannato; inoltre viene abrogata la norma che non consente più al condannato al quale è stata revocata la liberazione condizionale di poterne di nuovo beneficiare, lasciando il tutto alla valutazione del tribunale di sorveglianza. In questo modo si eliminerebbe «l'automaticità della revoca, oggi basata sulla presunzione che la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, o la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, sarebbe idonea a dimostrare di per sè un errore nell'accertamento del ravvedimento, che proprio per ciò non risulterebbe affatto «sicuro»: sicchè, mancando la ragione principale della concessione, se ne potrebbero travolgere gli

effetti con efficacia *ex tunc*. Effettivamente, come è stato ben detto, permanendo una simile sproporzione nel momento della revoca, la liberazione condizionale sarebbe un istituto ad altro rischio, tanto da giustificare il dubbio circa la legittimità costituzionale della diversa disciplina tra i presupposti della concessione e quelli della revoca; e questo va detto nonostante il parere contrario già espresso dalla Corte di cassazione, ma con argomentazioni insoddisfacenti e non conclusive» (PALAZZOLO F.C., cit., pagina 139), parere espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 5 marzo 1976, ric. Cliverio, ma in relazione agli articoli 13 e 27 e non anche all'articolo 3 della Costituzione. Addirittura DEL RE, in «*La disciplina della liberazione condizionale tra logica sanzionatoria e logica del trattamento*» (in Riv. it. dir. e proc. pen., 1978, pag. 569), sostiene che la liberazione condizionale è un istituto «a logica sanzionatoria punitiva... un istituto di incriminazione anomala difettoso di proporzionalità (nella revoca) tra fatto ed effetto penale».

Inoltre, alla luce della sentenza n. 343 del 15 ottobre 1987 della Corte costituzionale che dichiara incostituzionale il decimo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, «nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile della prova - non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espriare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova», e considerate le affinità fra la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale con l'istituto della liberazione condizionale e l'invito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale di legiferare nuove norme che tengano conto che nè può essere concesso come espriato tutto il tempo trascorso in prova, nè che lo stesso non venga considerato, questa proposta introduce un limite - può essere detratta dall'esecuzione della pena una quota del periodo trascorso in libertà non superiore ad un terzo - che, in ottemperanza al precetto costituzionale, vale a stabilire puntuali criteri di valutazione e comparazione, anche per

evitare che l'attribuzione al tribunale di sorveglianza di decidere su come deve essere valutato il tempo trascorso in liberazione condizionale, in caso di revoca, comporti la conseguente attribuzione di un notevolissimo potere.

Nel caso di revoca, invece, per motivi non dipendenti dall'esito negativo del beneficio, si è introdotta la norma che il periodo trascorso in libertà - con gli obblighi inerenti alla libertà vigilata disposto ai termini dell'articolo 230, numero 2 - sia da considerare come periodo di espiazione di pena, questo perchè si è voluto recepire, dato il processo di apparentamento fra l'affidamento in prova al servizio sociale e la liberazione condizionale, quanto disposto dalle sentenze n. 184 del 13 giugno 1985 e n. 312 del 6 dicembre 1985 della Corte costituzionale.

Si è discusso, poi, in sede di presentazione di questo disegno di legge, della possibilità di estendere la liberazione anticipata al periodo trascorso in liberazione condizionale, ma si è

esclusa tale possibilità poichè se è giusto aver parificato gli effetti dei due istituti, nondimeno la natura degli stessi è ben diversa.

Infine nel caso di un positivo andamento del beneficio l'estinzione della pena è estesa anche alle pene accessorie.

Per concludere vorremmo infine ricordare che dal 1982 è in vigore come norma premiale per i condannati «pentiti» del terrorismo l'eliminazione del requisito del residuo pena non superiore a 5 anni per poter beneficiare della liberazione condizionale. non si tratta quindi che di estendere a tutti ciò che fino ad oggi è privilegio di pochi, anche per sancire la definitiva uscita dall'emergenza della lotta al terrorismo e riequilibrare alcuni eccessi di penalità frutto di quella lotta, in modo da poter recuperare tutti quei condannati che hanno tenuto un «comportamento tale da far ritenere ingiustificato il protrarsi dell'esecuzione della pena detentiva» e dare una speranza in più a chi è stato condannato a lunghe pene o alla pena dell'ergastolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 176 - (*Liberazione condizionale*). - Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere del tutto ingiustificato il protrarsi dell'esecuzione della pena detentiva, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno metà della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno 20 anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle».

Art. 2.

1. L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 177 - (*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*). - Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale può essere revocata, se la persona commette un delitto o più contravvenzioni della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta ai termini dell'articolo 230, numero 2.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, od un massimo di 5 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, le pene

principali e accessorie rimangono estinte e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

In caso di revoca il giudice stabilisce, valutata la condotta complessivamente tenuta, dal condannato, che venga detratta dall'esecuzione della pena una quota del periodo trascorso in libertà non superiore ad un terzo.

In caso di revoca per motivi non dipendenti dall'esito negativo del beneficio, il periodo trascorso in libertà vale come espiazione di pena».